

STATUTO FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO

Articolo 1 Costituzione, sede e Fondatori.	Articolo 1 Costituzione, sede e Fondatori.
1. E' costituita la "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino", di seguito denominata "Fondazione", con sede in Torino, via Accademia delle Scienze n. 6.	1. E' costituita la "Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino", di seguito denominata "Fondazione", con sede in Torino, via Accademia delle Scienze n. 6.
La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", del D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368, e successive modificazioni e del presente Statuto.	La Fondazione svolge la propria attività secondo le disposizioni del Decreto Legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", del D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368, e successive modificazioni e del presente Statuto.
2. La Fondazione ha la durata di trenta anni dalla data di costituzione, avvenuta in data 6 ottobre 2004.	2. La Fondazione ha durata sino al 31 dicembre 2064. di trenta anni dalla data di costituzione, avvenuta in data 6 ottobre 2004.
3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Piemonte, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT.	3. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Piemonte, la Città di Torino, nonché la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT.
Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato.	Possono partecipare alla Fondazione altri soggetti, pubblici e privati, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal decreto ministeriale sopra citato.
4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino di seguito denominato "Museo", comprese le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del patrimonio disponibile e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a sostenere patrimonialmente la Fondazione con contributi a sostegno delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione. L'atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite.	4. Con apposito atto convenzionale vengono stabilite le modalità di conferimento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'uso del Museo delle Antichità Egizie di Torino di seguito denominato "Museo", comprese le relative dotazioni e collezioni e, da parte degli altri Fondatori, delle adeguate risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del patrimonio disponibile e alla definizione delle modalità con cui gli stessi si impegnano a sostenere patrimonialmente la Fondazione con contributi a sostegno delle spese di funzionamento e delle attività della Fondazione. L'atto convenzionale stabilisce le modalità con le quali i Fondatori provvedono al ripiano delle eventuali perdite.